

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

del Friuli - Venezia Giulia

Deliberazioni del Consiglio Regionale dell'Ordine

Delibera n. 15/varie 2018 di data 26 novembre 2018

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per la definizione dello Psicologo Neuropsicologo

Il Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Psicologi, riunito il giorno 26 novembre 2018 presso la sede dell'Ordine sita in Piazza N. Tommaseo n. 2 delibera l'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

Nome e Cognome	Funzione	Presente	Assente
Roberto Calvani	Presidente	X	
Leila Rumiato	Vice Presidente		X
Gasteratou Evgenia	Segretario	X	
Besa Antonella	Tesoriere	X	
Bagatin Giandomenico	Consigliere	X	
Barban Fabio	Consigliere		X
Bottino Margherita	Consigliere		X
Celotti Eika	Consigliere		X
Cossettini Erica	Consigliere		X
Fabbro Nerina	Consigliere	X	
Fiorini Maria	Consigliere		X
Michelin Corinna	Consigliere		X
Magro Denis	Consigliere	X	
Mreule Simona	Consigliere	X	
Ottoboni Giovanni	Consigliere	X	

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

Presenti n. 8 Assenti n. 7

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PRESO ATTO:

- * che nessuna norma vigente riserva le attività tipiche dello Psicologo Neuropsicologo ad uno psicologo con uno specifico e particolare percorso formativo o d' esperienza post laurea;
- * dopo il riordino delle Scuole di Specializzazione (Decreto Ministeriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella GU del 21 ottobre 2006), è stata sancita la possibilità di istituire, presso diversi Atenei nazionali, Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia di durata quinquennale, che rilasciavano il titolo di "Specialista in neuropsicologia" e definiscono ciò di cui lo specialista si occupa. Il Decreto medesimo ha stabilito che per il conseguimento del Titolo di Specialista, lo psicologo deve l'acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso. Tale specializzazione abilita all'esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti;
- * che nessuna norma di legge riserva agli specialisti formati nelle Scuole di Specializzazione Universitaria lo svolgimento di queste attività né si può sostenere che la neuropsicologia debba essere riservata a quanti sono iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti.

CONSIDERATO che l'art. 1, co. 4 della L. 175/1992 che regola la pubblicità sanitaria cita testualmente che "Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private.. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria";

CONSIDERATO che l'art. 5 del Codice Deontologico recita: "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate";

UDITA la relazione in merito del Presidente dott. Calvani

**CON DECISIONE MOTIVATA DA QUANTO SOPRA PRESENTATO, SENTITO ED ESPOSTO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

ribadendo che le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all'Albo A

DELIBERA

Possono definirsi "Psicologi Neuropsicologi" tutti coloro i quali ritengono di avere una competenza/esperienza (equivalenti a quanto previsto dal percorso della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia) che constain:

- a) Iscrizione Albo A Ordine Psicologici del Friuli Venezia Giulia;
- b) Titolo di Specialista in Neuropsicologia (DM 332/99; DM 24/07/2006)

Oppure, in alternativa al punto b), a parere dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia,

b1) Attività professionale e formativa in neuropsicologia, per un totale di ore equipollenti a quanto previsto dall'offerta formativa delle relative Scuole di Specializzazione (ad oggi 5.000 ore), auto-certificata e documentabile, svolta presso aziende ospedaliere, strutture private accreditate o in studi privati.

Fino ad un massimo del 30% di tale attività può essere costituita in alternativa da attività formativa in ambito neuropsicologico auto-certificata e documentabile. Sono escluse dalla valutazione le attività di tirocinio pre-laurea e/o propedeutiche all'esame di stato.


Al fine di valutare le autodichiarazioni inviate dagli iscritti relativamente al possesso dei requisiti più sopra esposti viene nominato referente il Segretario del Consiglio dell'Ordine che si relazionerà con la segreteria per l'organizzazione delle necessarie procedure amministrative.

Per facilitare l'auto-promozione e l'affermazione dei colleghi Psicologi Neuropsicologi, le autodichiarazioni degli iscritti che ritengano di possedere i requisiti più sopra esposti verranno raccolte, valutate e rese pubbliche attraverso l'Albo.

Visto, letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

dott.ssa Evgenia Gasteratou



Il Presidente

dott. Roberto Calvani

